

## **BGer 1C\_148/2020 vom 15. Mai 2020**

Bundesgericht, 2020-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_148\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_148_2020)

FR: TF 1C\_148/2020 du 15 mai 2020

IT: TF 1C\_148/2020 del 15 maggio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

L'ammissibilità del ricorso e la legittimazione dei ricorrenti sono date (sentenza 1C\_396/2019 consid. 1.2, 1.4 e 1.5).

#### **E. 1.2**

Guido Schenini non si esprime sullo stadio o sull'esito della denuncia da lui inoltrata alla Procura pubblica dei Grigioni riguardo a un'asserita frode elettorale (sentenza 1C\_396/2019 consid. 2.1). Ora, presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è che il Tribunale federale e le autorità cantonali siano informate dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti ( DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.; cfr. anche DTF 144 I 208 consid. 4 pag. 213).

#### **E. 2.1**

Secondo l' art. 36 cpv. 1 LTF , la parte che chiede la ricsuzione di un giudice deve presentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza di tale motivo e deve rendere verosimile i fatti su cui la fonda. Al riguardo gli opposenti si limitano a rilevare che al loro dire nel nuovo giudizio la Corte cantonale lascerebbe intendere che un'applicazione letterale dei considerandi della sentenza del Tribunale federale comporterebbe un diniego di giustizia; ne deducono che i giudici ricsutati dovrebbero decidere se essi, nella precedente sentenza, avrebbero o no violato il diritto. Questa avventata congettura, priva di fondamento come si vedrà, non è manifestamente sufficiente per rendere verosimile i fatti su cui si fonda la domanda. Gli istanti misconoscono inoltre che la partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non costituisce in sé un motivo di ricsuzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; DTF 142 III 732 consid. 4.2.2 pag. 737); non lo rappresenta nemmeno il semplice fatto che in quell'ambito il magistrato abbia statuito a sfavore degli istanti, né di massima la commissione di supposti errori ( DTF 143 IV 69 consid. 3.1 e 3.2 pag. 73 segg. e rinvii).

#### **E. 2.2**

Riguardo alla ricsuzione dei giudici Chaix e Muschietti, gli istanti si limitano a rilevarne l'appartenenza allo stesso partito dei ricorrenti e del loro patrocinatore, accennando semplicemente a una presunta "sudditanza psicologica", anche se non intenzionale, deducendone un motivo di ricsuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF. Ora, per prassi invalsa, con la quale gli istanti non si confrontano del tutto, domande di ricsuzione, la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concernenti il partito politico a cui appartiene un magistrato e la sua elezione da parte del parlamento per un periodo limitato, sono inammissibili; questi fatti erano peraltro già noti nell'ambito della precedente procedura ( DTF 138 I 1 consid. 2.4 pag. 5; sentenze 2C\_658/2019 del 29 luglio 2019 consid. 1.5, 1B\_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.4 e 1B\_460/2012 del 25 settembre

2012 consid. 3.2 e 3.3; sulla composizione del collegio giudicante vedi DTF 144 I 70 consid. 5 pag. 73 segg.; 37 consid. 2.3 pag. 38 segg.). La domanda è pertanto inammissibile, motivo per cui i giudici interessati non devono essere invitati a esprimersi sulla stessa ( art. 36 cpv. 2 LTF ). Per di più, l'istanza è incentrata in larga misura sulla ricusazione del giudice federale Muschietti, motivo per cui, già prima del suo inoltro, al riguardo essa era priva d'oggetto; come si evince dal sito internet del Tribunale federale, dal 1° gennaio 2020 egli è infatti membro della Corte di diritto penale, e non più della I Corte di diritto pubblico.

### **E. 3.1**

Nell'impugnato giudizio si osserva, rettamente, che al considerando 8.1 della sentenza 1C\_396/2019 il Tribunale federale ha stabilito che la Corte cantonale doveva pronunciarsi nuovamente sulla causa nel senso del considerando 5, segnatamente annullando semplicemente i 5 voti di partito da essa assegnati al Gruppo RORE VIVA, nonché sulla ripartizione delle spese e ripetibili della sede cantonale. La portata di quella sentenza era quindi chiara e univoca, e la stessa doveva essere eseguita senza ulteriori lungaggini e riesami di censure già vagliate o che avrebbero potuto esserlo.

Nella decisione impugnata la Corte cantonale, rilevato che doveva rispettare le conclusioni del Tribunale federale circa la nullità della scheda senza timbro dell'Ufficio elettorale, ha nondimeno ritenuto che avrebbe dovuto esprimersi sulle "questioni lasciate aperte in sede di ricorso cantonale ", asserendo che non esaminare detti argomenti nel merito equivarrebbe a un diniego di giustizia. Ha quindi riesaminato le "schede precedentemente lasciate aperte e valutate in modo sommario e non vincolante ".

### **E. 3.2**

Questa conclusione è priva di consistenza per più motivi. In effetti, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso in materia di diritto pubblico, rimedio di diritto ordinario e devolutivo, e rinvia la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio, quest'ultima, sulla base del diritto federale non scritto, può trattare unicamente i punti sui quali esso si è pronunciato, non potendo ricominciare la procedura sullo stesso oggetto, visto che le altre parti della sentenza rimangono valide ( DTF 144 I 208 consid. 3.1 pag. 211; 143 IV 214 consid. 5.3.3. pag. 222; 135 III 334 consid. 2.1 pag. 335). Il fatto che di regola il Tribunale federale nella sentenza di rinvio annulli formalmente tutta la decisione impugnata, è irrilevante. Ciò che è decisivo non è infatti solo il dispositivo, ma la portata sostanziale della decisione del Tribunale federale. Il giudizio dell'istanza cantonale, a causa dell'effetto vincolante della sentenza di rinvio, è limitato quindi alla tematica che risulta dalle considerazioni del Tribunale federale. Il procedimento è pertanto ripristinato limitatamente a quanto necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale ( DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1 pag. 220 e rinvii). Non è ammissibile rimettere in questione ciò che il Tribunale federale ha deciso, ciò che vale anche per i punti che non sono stati censurati, ma che, come in concreto, avrebbero potuto esserlo, o che sono stati dichiarati inammissibili ( DTF 135 III 334 consid. 2 e 2.1 pag. 335; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 26 e 27 ad art. 107). L'autorità cantonale che eccede le considerazioni della decisione del Tribunale federale compie un diniego di giustizia, ciò che implica l'annullamento della seconda decisione (JOHANNA DORMANN, in: BSK, Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 18 ad art. 107).

### **E. 3.3**

In effetti, le critiche addotte dagli oppositori nelle osservazioni da loro inoltrate al Tribunale federale, come rettamente sottolineato dai ricorrenti, sono state vagliate e ritenute inammissibili per carenza di motivazione (sentenza 1C\_396/2019 consid. 2.1 e 2.2). Esso ha esaminato infatti anche quella relativa a un preteso diniego di giustizia perché la Corte cantonale nel primo giudizio si sarebbe pronunciata soltanto su una parte delle critiche sollevate dagli oppositori, in particolare riguardo all'asserita carenza di imparzialità di membri dell'Ufficio elettorale e alla valutazione di ulteriori schede, critiche che, se debitamente motivate, avrebbero potuto, se del caso, essere vagliate dal Tribunale federale sotto il profilo di un diniego di giustizia formale (consid. 2.2; DTF 144 II 184 consid. 3.1 pag. 192). Gli oppositori, assistiti da un legale, non avevano presentato una domanda di revisione alla Corte cantonale e avevano rinunciato a impugnare quella decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico, criticandone nondimeno determinati punti, censure ritenute non sufficientemente motivate e quindi inammissibili. Ne segue che, essendo state oggetto della sentenza 1C\_396/2019, dette critiche non potevano essere "riesaminate" dalla Corte cantonale, che ha stabilito a torto che un loro mancato riesame comportava un diniego di giustizia.

Neppure l'inoltro di una domanda di revisione presentata in maniera dilatoria dagli oppositori al Tribunale amministrativo dopo l'emanazione della sentenza dell'8 novembre 2019 a loro sfavore, permette loro di sanare, tardivamente, il mancato inoltro di un ricorso in materia di diritto pubblico contro l'asserito diniego di giustizia mosso alla decisione del 2 luglio 2019.

#### **E. 3.4**

Per di più, rilevando di avere trattato in maniera sommaria e non vincolante le censure sottoposte al suo giudizio, la Corte cantonale riconosce implicitamente che, nell'ambito della sua precedente decisione, ha disatteso l' art. 34 Cost. In effetti, trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, questa norma impone un obbligo di risultato. Le autorità di ricorso devono quindi esaminare accuratamente le critiche sollevate contro i risultati di elezioni o votazioni (sentenza 1C\_396/2019 consid. 3.1; DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 225). Spettava pertanto al Tribunale amministrativo, qualora sussistessero effettivamente dubbi sulla correttezza del risultato finale dell'elezione, esaminare compiutamente in maniera risolutiva le relative censure nel quadro della precedente decisione, non considerando soltanto l'esito a favore dei ricorrenti, ma trattando in maniera imparziale le critiche sollevate da tutte le parti in causa, allo scopo di garantire un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia ( DTF 145 I 207 consid. 2.1 pag. 215), nonché la necessaria celerità all'accertamento del risultato definitivo dell'elezione.

#### **E. 3.5**

In effetti, per eludere l'esame della censura relativa all'asserita mancanza di imparzialità di membri del secondo Ufficio elettorale, anche nella decisione qui impugnata la Corte cantonale precisa che la richiesta di annullare i risultati dell'elezione, a causa della reclamata e omessa riconsultazione, decadrebbe "siccome il Tribunale ha rivalutato esso stesso le schede contestate con esito in favore dei ricorrenti" (consid. 6). Non è dato di capire che soluzione sarebbe stata scelta nell'ipotesi in cui la "rivalutazione" delle schede avrebbe comportato un esito a loro sfavorevole. In effetti, anche gli oppositori ammettono ch'essa ha eseguito un ulteriore riconteggio delle schede con pieno potere cognitivo, poiché in caso contrario avrebbe dovuto verosimilmente accogliere la censura di parzialità e annullare il

riconteggio. Ora, allo scopo di evitare tale esame, la Corte cantonale non poteva abusare in maniera arbitraria del limitato potere di apprezzamento che le compete, sostituendo in modo irrito il proprio apprezzamento, fondato peraltro nuovamente su supposizioni più che opinabili, a quello dell'Ufficio elettorale.

#### **E. 4**

Il ricorso dev'essere quindi accolto e la decisione impugnata e il suo dispositivo annullati. Il Tribunale amministrativo si pronuncerà senza ulteriori indugi sulla causa, accertando che i cinque voti di partito da esso assegnati nel giudizio del 2 luglio 2019 a favore del Gruppo RORÉ VIVA sono annullati, nonché sulla ripartizione delle spese e ripetibili della sede cantonale riguardo alla decisione del 2 luglio 2019 e a quella impugnata ( art. 107 cpv. 2 LTF ). È manifesto che in seguito all'emanazione della presente sentenza la Corte cantonale non potrà adottare ulteriori soluzioni che eccedano quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza dell'8 novembre 2019.

Le spese e le ripetibili della sede federale sono poste a carico degli opposenti, soccombenti ( art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.